

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-123/11	Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa tributaria – Fusione di una società controllante stabilita in uno Stato membro con una controllata stabilita in un altro Stato membro – Deducibilità da parte della società controllante delle perdite della controllata risultanti dalle attività di quest'ultima – Esclusione per le controllate non residenti	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Rinvio pregiudiziale n. C-123/11 - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Normativa tributaria"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la "libertà di stabilimento" in tutta l'area dell'Unione europea, impone fra l'altro che un'impresa, residente in uno Stato UE, possa essere libera di "stabilirsi" (in tutte le forme implicite a tale concetto) in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, nella stessa misura in cui risulti "libera" di stabilirsi nel medesimo Stato di appartenenza. Nel caso concreto, una società finlandese, la quale aveva assunto il "controllo" di un'altra società residente in Svezia, aveva poi realizzato una "fusione" con quest'ultima. La normativa nazionale finlandese prevede che, quando una società finlandese controlli un'altra società residente anch'essa in Finlandia, decidendo in seguito di fondersi con quest'ultima, la controllante stessa possa detrarre le perdite - accumulate dalla "controllata" negli esercizi precedenti - dai propri redditi tassabili (così decurtando l'entità del prelievo fiscale). Per converso, la stessa normativa stabilisce che - nel caso in cui la società controllata, nonché incorporata in seguito per fusione, risieda in un altro Stato membro - la controllante, dopo la fusione stessa, non possa detrarre dai propri utili tassabili le perdite della controllata medesima. A tal proposito, la Corte di Giustizia rileva che tale normativa nazionale contrasta con la predetta "libertà di stabilimento": infatti, una società residente in uno Stato UE sarà maggiormente invogliata ad acquisire il controllo di un'altra società (operazione, questa, integrante una forma di "stabilimento") la quale risieda nello stesso Stato, piuttosto che in un diverso Stato UE. Infatti, ove il controllo fosse esercitato su una società residente in un altro Paese dell'Unione, la società controllante non potrebbe, dopo la "fusione" con la società controllata, godere del vantaggio fiscale di detrarre, dai propri utili imponibili, le perdite della stessa società "figlia". Quindi, in grazia di tale normativa, una società residente nello Stato UE, in cui essa vige, risulta meno "libera" di stabilirsi in altri Stati unionali (in forma di assunzione del controllo su un'altra società), di quanto non sia "libera" di farlo nel primo Stato. Tuttavia, lo stesso art. 49 del Trattato TFUE considera legittima una lesione della libertà di stabilimento, qualora la stessa sia strumentale alla tutela di un "motivo imperativo di interesse generale". Nel caso di specie, detto "motivo" si identifica con quello di garantire, a ciascuno Stato membro, l'integrità del relativo potere di imposizione fiscale: infatti, se una società controllata risiede in uno Stato membro diverso da quello della controllante, potrebbe darsi l'evenienza che la normativa dello Stato di residenza della prima società consenta, a quest'ultima, di godere del beneficio fiscale di dedurre le passività, relative al proprio esercizio, dai propri utili. Ora, se le stesse passività potessero, nello Stato di residenza della controllante, essere altresì dedotte dagli utili imponibili della controllante medesima (con il conseguente recupero della "libertà di stabilimento"), il vantaggio fiscale verrebbe indebitamente duplicato, con conseguente illegittima menomazione della potestà fiscale spettante allo Stato di residenza della sopraccitata controllante.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-123/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-542/12	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-542/12 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 99 del Regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte di giustizia UE è stato richiesto, dal Tribunale di Pordenone, di interpretare l’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE sull’emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (c.d. OGM). La Direttiva 90/220/CE, precedente a quella 2001/18/CE sopra menzionata, aveva subordinato la coltivazione degli OGM al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Comunità europea (ora UE). La seguente Direttiva 2001/18/CE, di cui sopra, ammetteva in materia di OGM un potere di intervento delle Autorità nazionali dei singoli Stati CE: l’art. 26 bis di tale Direttiva consentiva infatti, ai singoli Stati comunitari, di adottare “tutte le misure opportune” al fine di evitare il fenomeno naturale per cui alcuni OGM, autorizzati a livello europeo ad essere immessi nell’ambiente, risultassero in seguito presenti, involontariamente, nelle altre colture. In seguito, il Regolamento 1829/2003, con riguardo agli OGM presenti nei mangimi, stabiliva, all’art. 20, il recupero delle autorizzazioni già concesse sia ai sensi della Dir. 90/220/CEE sia a norma della Dir. 2001/18/CE. Infine, la Direttiva 2002/53/CE faceva obbligo alla Commissione europea, all’art. 17, di redigere e pubblicare il “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, stabilendo che le varietà di specie agricole iscritte in tale catalogo dovessero essere autorizzate, in ragione di tale iscrizione, ad essere commercializzate liberamente. In Italia, l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 212/2001 sottopone la messa in coltura di prodotti sementieri a previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità nazionali. La coltura di tali prodotti sementieri, in difetto della obbligatoria autorizzazione, costituisce reato. Nel caso di specie, un soggetto aveva coltivato, senza la predetta autorizzazione nazionale, prodotti OGM per mangimi già ricompresi sia nella “sanatoria” di cui al predetto art. 20 del Reg. 1829/2003, sia nel succitato “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se la previsione di un’autorizzazione, circa la messa a coltura di un prodotto la cui immissione nell’ambiente fosse già ammessa in base alle predette normative UE, fosse compatibile con le normative medesime e, se compatibile, potesse rientrare nella previsione di cui al sopra menzionato art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE. In proposito, la Corte si è pronunciata nel senso della non riconducibilità di tale autorizzazione, come disciplinata dal predetto art. 1 del D. Lgs 212/2001, alla nozione di “misure opportune” che gli Stati membri possono adottare, per l’art. 26 bis della Dir. 2001/18/CE, ai fini della “coesistenza”, ovvero non confusione, delle colture OGM con quelle tradizionali. Infatti, in base alla giurisprudenza unionale in merito a tale art. 26, le misure cui esso si riferisce possono effettivamente colpire prodotti OGM che pure siano stati già autorizzati dalla normativa UE, ma, in quanto semplicemente finalizzate ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle altre colture, possono al massimo assumere una portata “restrittiva” e mai, come nel caso di un’autorizzazione ulteriore rimessa alla discrezionalità delle Autorità nazionali, tale da impedire, del tutto, la coltura di essi OGM.

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-542/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-420/11	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata – Obiettivi di tale valutazione – Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento – Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-420/11 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 85/337/CEE, sulla tutela dell’ambiente e della salute umana a fronte dei danni determinati da alcuni interventi antropici. In particolare, gli artt. da 2 a 5 della Direttiva stabiliscono che: 1) i progetti pubblici e privati, di cui all’allegato I della stessa Direttiva, possano essere autorizzati solo dopo l’espletamento di una “valutazione” del loro “impatto ambientale” (c.d. VIA); 2) che i progetti di cui all’allegato II debbano soggiacere ad uno “screening” preliminare diretto a verificare la necessità, o meno, della predetta VIA. La stessa VIA deve contenere una disamina di tutti gli effetti ambientali connessi al progetto. Nel novero di tali effetti, la Direttiva menziona anche quelli riguardanti “i beni materiali”. Si precisa, tuttavia, che quand’anche il progetto risulti, alla luce della VIA, recare conseguenze ambientali pregiudizievoli, la Direttiva non porrebbe alcun divieto circa l’attuazione del progetto stesso, pur essendo necessario, in tal caso, che vengano indicate le misure per attenuare o compensare il danno divisato. Nel caso di specie, il proprietario di un’abitazione lamentava che, a seguito di un importante ampliamento del vicino aeroporto, autorizzato dalle competenti Autorità senza esperimento della debita procedura di VIA, il valore commerciale del proprio immobile aveva risentito un deprezzamento, stante l’incremento delle immissioni sonore. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se la realizzazione di un progetto, in difetto della VIA prescritta dalla Dir. 85/337/CEE, consentisse ad un singolo di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’attuazione del progetto stesso. In proposito, la Corte ha osservato che scopo della Direttiva è quello di tutelare l’ambiente e la vita umana, in quanto valori esistenziali e non patrimoniali. In questa prospettiva, la protezione che, pure, l’obbligo di VIA appresta nei confronti dei “beni materiali” (vedi sopra), deve intendersi non rivolta all’integrità del valore di mercato del bene materiale stesso, ma al valore che lo stesso assume come strumento della qualità della vita umana. Pertanto, se le Autorità avessero, nel caso di specie, espletato la doverosa procedura di VIA, avrebbero dovuto valutare il progetto anche sotto il profilo degli eventuali effetti dannosi che ne sarebbero potuti derivare alla proprietà del ricorrente, ma con esclusivo riguardo alla minorazione che le immissioni sonore avrebbero potuto recare al godimento materiale della stessa proprietà. Pertanto, non è nella Direttiva suddetta che, a fronte della realizzazione di progetti con impatto ambientale, possa essere ricercata una tutela nei confronti dell’integrità del patrimonio. Piuttosto, la giurisprudenza relativa all’art. 4 del TFUE vi ha ravvisato l’obbligo, per gli Stati UE, di rimuovere tutte le conseguenze dannose connesse ad una violazione del diritto UE. Ne consegue che i legislatori nazionali dovrebbero predisporre una normativa interna che garantisca - a fronte di un danno anche economico, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di VIA - o la sospensione dell’esecuzione del progetto ed il conseguente espletamento della Valutazione, o, ove il danneggiato lo consenta, il risarcimento danni

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-420/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-352/12	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Servizi – Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un Comune danneggiate da un sisma – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università – Ente pubblico che può essere qualificato come operatore economico – Circostanze straordinarie	sentenza	Si
Scheda 2 C-368/11	Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzioni di 16.300 concessioni supplementari	sentenza	Si
Scheda 3 C- 386/11	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Contratto concluso tra due enti pubblici territoriali – Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-352/12 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

E' stato chiesto alla Corte di Giustizia UE, dal TAR per l'Abruzzo, di interpretare gli artt. 1, par. 2, lett. a) e d), 2 e 28 della Direttiva 2004/18/CE, nonché l'allegato II A della medesima Direttiva. Dal combinato disposto delle predette norme, l'"appalto pubblico" risulta come il contratto scritto che vede un "operatore economico" eseguire lavori, fornire prodotti o prestare servizi in favore di un'Amministrazione la quale, in cambio, gli attribuisce un corrispettivo. Nell'appalto pubblico di servizi, l'attività prestata deve rientrare nell'elenco dell'allegato II della medesima Direttiva, che ricomprende, fra l'altro, i servizi di ricerca e sviluppo e quelli relativi all'urbanistica e all'ingegneria. Di regola, l'operatore aggiudicatario degli appalti pubblici viene individuato tramite "gara pubblica", in quanto la stessa realizza in pieno il principio della libera concorrenza, essendovi ammessi a partecipare tutti gli imprenditori che vi hanno interesse e risultando, l'aggiudicatario, il titolare dell'offerta comparativamente più valida. Per converso, la procedura della "negoziatura privata" - in quanto attribuisce l'appalto ad un'impresa scelta arbitrariamente dall'Amministrazione, in spregio al principio di concorrenza - è ammessa solo in casi limitati. Uno di questi è stato definito dalla giurisprudenza della stessa Corte UE: al riguardo, la negoziazione privata è stata ammessa nell'ipotesi in cui l'appalto venga aggiudicato ad un'altra Amministrazione, per realizzare una cooperazione finalizzata all'esercizio di "funzioni comuni". Nel caso di specie, due Comuni colpiti da un sisma avevano affidato un appalto per il recupero urbanistico del territorio - con contratto definito di "cooperazione scientifica" - a due Università, a mezzo di negoziazione privata. Si chiedeva alla Corte se un simile accordo rientrasse nello schema di cooperazione fra Amministrazioni sopra descritto, legittimante la deroga alla pubblica gara. Al riguardo, la Corte ha stabilito che l'accordo di cui si tratta doveva essere attribuito per pubblica gara, essendo irrilevante che, nella fattispecie, l'esercente il servizio fosse anch'esso un'Amministrazione. Quest'ultima, infatti, può ben definirsi un "operatore", essendo sufficiente, a tal uopo, che il soggetto collochi beni e servizi sul mercato, anche se non a fini di lucro e senza continuità (è appunto il caso delle Università). Nella fattispecie, quindi, la pubblica gara sarebbe stata imprescindibile, poichè la "cooperazione tra Amministrazioni", per esimere dall'obbligo di messa in concorso dell'appalto, deve attenere all'esercizio di "funzioni comuni", non ravvisabili nel caso di specie. Infatti, oggetto dell'appalto, nel caso concreto, non è l'asserita "cooperazione scientifica", la quale, essendo un tipo di ricerca innovativo, indicherebbe davvero una funzione comune sia ad un'Università che ad un Comune. Viceversa l'attività nel caso di specie, in quanto di recupero urbanistico del territorio, presuppone effettivamente l'applicazione di criteri scientifici, ma non integra essa stessa una ricerca di tipo euristico ed innovativo.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-352/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza induce il giudice del rinvio a non ritenere valido l'affidamento, nella fattispecie, della commessa pubblica, con obbligo dell'Amministrazione di espletare una nuova procedura. Ne deriva un aggravio delle attività amministrative e, quindi, un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-368/11 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, il Tribunale di Santa Maria C. V. ha chiesto di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, corrispondenti agli artt. 49 e 56 dell'attuale Trattato TFUE, in quanto sanciscono alcuni principi fondanti dell'edificio della Comunità europea prima e dell'Unione europea in seguito. In particolare, si tratta della “libertà di stabilimento” e della “libera prestazione dei servizi”. In sintesi, detti articoli stabiliscono che le imprese, appartenenti ad uno Stato della UE, debbano avere la possibilità di operare, in qualsiasi altro Stato della UE stessa, a parità di condizioni con le imprese interne di quest'ultimo Stato, sia che decidano di aprire una “stabile organizzazione” nel medesimo Stato ospitante (libertà di stabilimento), sia che si limitino a prestarvi i loro servizi (libera prestazione dei servizi). Il rispetto di detti principi impone, in generale, la rimozione di tutte le normative nazionali che, nei singoli Stati UE, rendano alle imprese degli altri Stati unionali più difficoltoso lo stabilimento o la prestazione di servizi, di quanto le stesse attività non siano per le imprese “domestiche”. I fatti: in Italia, veniva messo a concorso un certo numero di concessioni pubbliche, aventi ad oggetto l'attività di raccolta di scommesse per eventi sportivi. Con pronunciamento della Corte di Giustizia, tale gara veniva considerata in contrasto con il diritto UE, in quanto, discriminando diversi operatori economici (soprattutto quelli di altri Stati UE), illegittimamente subordinava la possibilità di parteciparvi alla circostanza che l'impresa si fosse costituita in forma di società di capitali. Successivamente, nel tentativo di ovviare all'indebita estromissione, dall'attribuzione delle concessioni in questione, di numerose imprese, veniva indetta un'ulteriore gara avente ad oggetto ben 16.300 concessioni supplementari. Tuttavia, nei termini di queste ultime concessioni era stabilito, fra l'altro, che i vincitori delle stesse non avrebbero potuto impiantare le loro agenzie a meno di una determinata distanza, da quelle dei vincitori delle concessioni messe in concorso nella prima gara. A tal proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito, come già in un precedente parere pregiudiziale (cause C-72/10 e C-77/10), che l'indizione della nuova gara non elimina la situazione di contrasto con il diritto UE. Infatti le nuove concessioni - pur attribuite in base ad una gara aperta alla partecipazione anche degli operatori transfrontalieri - attribuiscono ai loro titolari (e quindi anche a quelli eventualmente di altri Stati UE) una posizione peggiore, rispetto a quella spettante agli affidatari, prevalentemente italiani, delle concessioni messe in concorso nella prima gara (infatti, l'impossibilità di posizionare le proprie agenzie a meno di una certa distanza da quelle esistenti pregiudica i nuovi concessionari, rispetto a quelli “storici”). Inoltre, poiché le Autorità italiane avevano irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti delle imprese che, estromesse dalla prima gara, avevano comunque esercitato l'attività di raccolta delle scommesse senza la necessaria concessione, la Corte si è pronunciata nel senso della contrarietà al diritto UE di tale sanzione, in quanto l'esclusione di dette imprese dalla relativa gara era stata contraria all'ordinamento unionale.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-368/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gli effetti finanziari di tale sentenza sono i seguenti: 1) dare titolo – agli imprenditori che senza autorizzazione abbiano raccolto le scommesse e ne abbiano derivato una sanzione – ad ottenere la restituzione della sanzione stessa; 2) dare titolo per l'indizione di una nuova gara di affidamento delle concessioni. In entrambe i casi, si registra un aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-386/11 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Art. 1, par. 2, lett. a)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, un giudice tedesco chiede di interpretare l'art. 1, par. 2, lett. a), della Direttiva 2004/18/CE, relativa agli appalti pubblici. In base al predetto art. 1, l'appalto pubblico è il contratto scritto fra un'Amministrazione e un operatore economico, con cui la prima commissiona al secondo l'esecuzione di lavori, o la fornitura di prodotti, o la prestazione di servizi, pagandogli un corrispettivo. Lo schema dell'appalto pubblico di servizi, in particolare, ricorre solo quando l'attività dell'operatore rientra nell'elenco di servizi specifici, di cui all'allegato II della medesima Direttiva. Inoltre, la stessa Direttiva dispone che, di regola, gli appalti pubblici devono essere attribuiti, dall'Amministrazione, ad operatori scelti in base alla procedura della “pubblica gara”, che è quella che meglio attua i principi del “libero stabilimento delle imprese” e della “libera prestazione dei servizi” di cui ai Trattati, nonché della “parità di trattamento” degli operatori di tutta l'area UE. Infatti, alla “pubblica gara” possono partecipare, per l'affidamento dell'appalto, tutti gli operatori aventi interesse, sia “interni” che stabiliti in altri Stati della UE. Inoltre, poiché il vincitore della gara pubblica è l'operatore titolare dell'offerta comparativamente più valida, l'unica discriminazione fra gli operatori stessi è quella, lecita, relativa alle capacità dei concorrenti (e non alla loro nazionalità). In Germania, un “raggruppamento” fra Comuni aveva stipulato una Convenzione con uno dei Comuni partecipanti. Tramite detta Convenzione, il “raggruppamento” incaricava il Comune medesimo di provvedere alla pulizia dei propri locali amministrativi, in quanto ubicati nel territorio di esso Comune. Nella convenzione di cui si tratta, qualificata dalla legge tedesca come “delega di funzioni”, era peraltro stabilito che il Comune avrebbe potuto espletare in concreto il suo compito rivolgendosi ad una terza impresa di pulizia, eventualmente privata. Con riguardo a tale convenzione, si chiedeva alla Corte se la medesima non integrasse, in sostanza, un appalto di servizi, per cui la scelta di affidare il servizio di pulizia dei locali al predetto Comune – e non ad un operatore scelto mediante pubblica gara – avrebbe contrastato con la Direttiva succitata. In proposito, la Corte si è pronunciata positivamente, in quanto: 1) poiché una parte dell'appalto pubblico deve essere un operatore, il Comune del caso di specie poteva bene rientrare nella relativa definizione: l'operatore, infatti, può essere anch'esso un'Amministrazione, purché esercente l'attività di collocare beni o servizi sul mercato, anche se, come accade sovente alle Amministrazioni, senza scopo di lucro e senza continuità; 2) l'oggetto della Convenzione, cioè la “pulizia di edifici”, rientra nell'elenco dei servizi di cui all'allegato II della predetta Direttiva, precisamente sotto la categoria 14; 3) la regola della soggezione dell'affidamento di appalti pubblici mediante “gara pubblica” soffre due eccezioni individuate dalla giurisprudenza della stessa Corte, di cui una attiene all'ipotesi in cui l'appalto viene affidato da un'Amministrazione ad un'altra per realizzare una “cooperazione per l'esercizio di funzioni di interesse comune”: nel caso di specie, tuttavia, la pulizia dei locali appartenenti all'ente di “raggruppamento”, rispondeva all'interesse esclusivo di quest'ultimo e non anche a quello del Comune cui erano state delegate le funzioni, per cui non sussisteva la comunanza di interessi che avrebbe giustificata una deroga alla Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 13 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-386/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-68/12	Nozione d'intesa – Accordo concluso tra più banche – Impresa concorrente che opera sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale – Rilevanza – Insussistenza	sentenza	No
Scheda 2 C-68/12	Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili – Art. 101 TFUE – Associazione di imprese – Restrizione della concorrenza – Giustificazioni	sentenza	No
Scheda 3 C-561/11	Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “terzo” – Titolare di un marchio comunitario posteriore	sentenza	No
Scheda 4 C-607/11	Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diffusione via Internet da parte di un terzo dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico	sentenza	No
Scheda 5 C-681/11	Intese – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2 – Presupposti soggettivi per l'infrazione di un'ammenda – Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un'Autorità nazionale garante della concorrenza – Facoltà di un'Autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione europea senza infliggere un'ammenda	sentenza	No
Scheda 6 C-536/11	Concorrenza – Accesso al fascicolo – Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell'articolo 101 TFUE – Imprese terze che intendono proporre un'azione di risarcimento danni – Normativa nazionale che subordina l'accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento	sentenza	No
Scheda 7 C-12/12	Marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 15, paragrafo 1 - Nozione di “uso effettivo” – Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio	sentenza	No
Scheda 8 C-320/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 4, par. 4, lett. g) – Marchi – Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio – Diniego di registrazione o nullità – Nozione di “malafede” del richiedente – Conoscenza da parte del richiedente dell'esistenza di un marchio straniero	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 68/12 - ex art. 267 del TFUE****“Nozione d’intesa – Accordo concluso tra più banche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da parte di un giudice della Repubblica slovacca, di interpretare l’art. 101 del Trattato TFUE, già art. 81 del Trattato CE. Le disposizioni in oggetto vietano gli accordi fra imprese i quali, anche potenzialmente, ledano il commercio tra Stati membri e compromettano la concorrenza nell’ambito del mercato UE (o siano anche semplicemente finalizzati a tale scopo, a prescindere dall’effetto concreto). Ricorreva, a tal proposito, il caso di un’impresa stabilita nella Repubblica Ceca, la quale, onde poter esercitare l’attività di cambio, di cui era titolare, si era trovata nella necessità di aprire dei conti correnti presso Istituti Bancari. Tre di tali Istituti, dunque, considerando che l’attività in questione sottraeva loro una certa fetta di clientela (che preferiva compiere le proprie operazioni di cambio con l’impresa in oggetto, piuttosto che con le stesse Banche), si erano accordati per risolvere, simultaneamente, i contratti di conto corrente già in essere con l’impresa di cui si tratta, e, inoltre, per non stipularne di successivi in futuro. Un tale accordo, in quanto rivolto ad estromettere l’impresa in questione dal mercato delle operazioni di cambio, risultava preordinato ad uno scopo anticoncorrenziale. Poiché l’impresa, danneggiata dall’accordo, operava senza la necessaria autorizzazione, cui la normativa nazionale subordinava l’esercizio dei servizi finanziari, si chiedeva alla Corte di chiarire se gli accordi di cui all’art. 101 TFUE dovessero ritenersi vietati, anche se in danno di soggetti operanti in condizioni di illegalità. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la presunta posizione irregolare, in cui versa l’impresa pregiudicata dall’accordo, non esclude l’illegittimità dell’accordo stesso: 1) in primo luogo, infatti, non spetterebbe alle imprese, con le loro strategie, farsi garanti dell’osservanza della legge; 2) in seconda battuta, la Corte osserva che la condizione di illegalità, in cui si trovi eventualmente un’impresa, è sempre una circostanza di difficile accertamento, per cui non può essere assunta ad elemento scriminante degli accordi anti – concorrenziali, di cui al predetto art. 101 TFUE. Alla Corte UE si chiede inoltre di precisare se, per dimostrare l’esistenza dell’accordo illecito di cui all’art. 101 TFUE, è necessario provare che, a tale accordo, o abbia partecipato e aderito, sulla base di specifico mandato ad hoc, il soggetto che lo Statuto dell’impresa ha insignito formalmente del potere di rappresentanza, o, quando all’accordo abbia presenziato solo un dipendente senza tale potere formale, che il rappresentante statutario abbia ratificato il comportamento di quello. A tale questione la Corte di Giustizia ha replicato che, essendo tali accordi illeciti e pertanto sanzionabili, è improbabile che le imprese, che pure ne costituiscono le parti, lascino tracce documentali degli stessi (del tipo del mandato scritto, che venga conferito, per la bisogna specifica, al rappresentante) o si esponano formalmente inviando, ai tavoli di discussione di tali intese, i loro delegati ufficiali. Pertanto, non è escluso che costituisca prova, circa la partecipazione di un’impresa all’accordo ex art. 101 TFUE, anche la presenza, alle riunioni preparatorie, di un dipendente dell’impresa stessa sprovvisto del potere di rappresentanza formale.

Stato della Procedura

Il 7 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -68/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 1/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice portoghese, di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE, che, fra l'altro, vieta le “decisioni”, assunte da “associazioni di imprese”, idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e la concorrenza sul mercato dell'Unione. In Portogallo, la legge imponeva all'“Ordine degli esperti contabili” il compito di organizzare corsi “obbligatori” di formazione, per gli stessi contabili stabiliti in Portogallo. Quanto alla regolamentazione specifica di tali corsi, poi, la stessa legge nazionale si rimetteva alle autonome determinazioni dell'Ordine medesimo. Quest'ultimo, con apposito Regolamento, stabiliva che alcuni dei corsi predetti fossero tenuti esclusivamente da esso Ordine, e che i restanti potessero essere organizzati, oltre che dall'Ordine medesimo, anche da altri operatori, purchè iscritti all'Ordine in oggetto e da esso autorizzati in tal senso. Si chiedeva alla Corte UE, pertanto, se detto Regolamento integrasse la condotta vietata dal suddetto art. 101 TFUE. A tale riguardo, la Corte ha valutato in primo luogo l'applicabilità, ad un Ordine professionale come quello del caso di specie, della nozione di “associazione di imprese”, cui si riferisce l'art. 101 TFUE stesso (vedi sopra). In senso affermativo, depone la circostanza per cui, in effetti, l'Ordine si erige ad ente esponenziale degli interessi di soggetti –gli esperti contabili - qualificabili come “imprenditori”. Tuttavia, è stato obiettato che l'Ordine, pur essendo un'associazione di imprese, rientra comunque nella categoria degli enti pubblici, i quali sono considerati, dalla giurisprudenza della stessa Corte UE, esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 TFUE. A tali eccezioni, la Corte ha replicato che, nel caso di specie, l'attività dell'Ordine non assume i tipici connotati pubblicitici individuati da tale giurisprudenza, in quanto: 1) la legge portoghese non ha previamente disciplinato il contenuto del Regolamento stesso, il quale ha disposto, autonomamente, la riserva dei corsi di formazione in capo all'Ordine professionale; 2) il Regolamento, dettando le condizioni di accesso ad un tipo di impresa (quella relativa ai corsi formativi per contabili), non si presenta in veste di esercizio di una funzione prettamente pubblica, ma di un'attività organizzativa di un determinato settore economico e, quindi, come esplicazione esso stesso di un'attività economica. Risolta detta questione preliminare, la Corte ha affermato che, effettivamente, il Regolamento di cui si tratta integra una “decisione”, promanante da un'“associazione di imprese”, riconducibile al divieto ex art. 101 TFUE. Infatti, con il Regolamento in parola, il mercato portoghese dei servizi formativi per contabili viene reso più accessibile, alle imprese interne, di quanto non sia per gli operatori provenienti da altri Stati UE (di qui l'effetto distorsivo del commercio fra Stati membri, cui si riferisce il predetto art. 101): gli operatori transfrontalieri, infatti, che potrebbero essere stati già abilitati a tale tipo di attività nello Stato di cittadinanza, dovrebbero espletare, in Portogallo, ulteriori adempimenti di iscrizione e di autorizzazione. Un tale onere, pertanto, li scoraggerebbe dall'entrare nel mercato portoghese.

Stato della Procedura

Il 28 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -1/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 561/11 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 9, par. 1, del Regolamento n. 207/2009 sul "marchio comunitario". Il marchio, in generale, è un segno idoneo a contraddistinguere un prodotto da altri, attestandone una certa provenienza e, quindi, il possesso di qualità peculiari. Considerato, pertanto, che il marchio è un importante fattore di successo commerciale, il legittimo titolare dello stesso viene a godere di un'apposita tutela, onde impedire che soggetti diversi applichino lo stesso contrassegno ai loro prodotti, onde appropriarsi del correlato gradimento della clientela. Tale tutela suppone, normalmente, che il marchio venga "registrato". Nell'Unione europea, coesistono diversi tipi di registrazione, disciplinati a livelli normativi differenti: nella fattispecie, viene considerata, specificatamente, la fattispecie del marchio "comunitario", il quale viene registrato presso competenti Uffici UE secondo modalità previste dallo stesso ordinamento dell'Unione. In particolare, quando un operatore registra il suddetto "marchio comunitario", ottiene una protezione che si sostanzia nel potere di opporsi, nelle apposite sedi, a che eventuali "terzi", senza il suo consenso, "usino" un "segno" identico per contrassegnare prodotti identici, o anche un "segno" simile per contrassegnare prodotti simili, in tal caso solo ove dette circostanze siano suscettibili di sviare la clientela. Fin qui la tutela, accordata al titolare del "marchio comunitario", nei confronti di quanti, di fatto, utilizzino un segno identico, o affine, al marchio medesimo. In aggiunta, l'art. 8 prevede, fra l'altro, che quando un soggetto intenda, a sua volta, "registrare" come "marchio comunitario", presso gli Uffici UE, un segno identico o affine ad uno già anteriormente registrato come "marchio comunitario" da altro operatore, quest'ultimo può impedire tale posteriore registrazione. Nonostante ciò, può succedere che le Autorità UE pervengano, comunque, alla registrazione di un "marchio comunitario" che, per identità o affinità, crei pregiudizio ad altro marchio comunitario registrato anteriormente (tale evenienza può essere dovuta, ad esempio, come nel caso di specie, al fatto che l'opposizione del primo registratario sia stata presentata fuori dei termini previsti). Pertanto, si chiede alla Corte UE di chiarire se: 1) il potere del titolare di un marchio registrato, di impedire ai terzi di fare "uso" di un segno distintivo ingenerante confusione (vedi il predetto art. 9), può essere esercitato anche nei confronti di un utilizzatore il quale, altresì, abbia registrato lo stesso segno come marchio comunitario posteriore al primo; 2) se, diversamente, nei confronti di un "terzo" siffatto, il titolare del marchio anteriore debba chiedere la nullità del marchio successivo, prima di poter impedirne l'"uso" con l'azione di cui al predetto art. 9. Al riguardo, la Corte, basandosi principalmente sul tenore letterale dello stesso art. 9, che cita genericamente i "terzi" senza ulteriore specificazione, ritiene che il titolare del marchio anteriore registrato possa pretendere la desistenza dall'uso del marchio registrato successivamente, senza dovere, a tale scopo, attivarsi per ottenere la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -561/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.